

conforme all'originale



STATUTO

Associazione "Circolo Burraco Mantova La Rovere A.P.S."

Denominazione, sede, scopo e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Circolo Burraco Mantova La Rovere Associazione di promozione sociale"

Siglabile

"La Rovere Mantova A.P.S."

Associazione di Promozione sociale non riconosciuta. Di seguito denominata "Associazione"

2. L'Associazione ha sede legale in Mantova.

3. Il trasferimento dell'indirizzo sociale all'interno del Comune di Mantova non comporta modifica statutaria ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.

Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Essa è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative, volte al perseguimento degli scopi sociali.

2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) e t), quindi la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive in generale, comprese le attività didattiche, nonché l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale nell'area dei giochi sociali educativi in genere, con particolare riguardo al burraco. Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri soci e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza.

L'associazione si adopererà per:

- a) la promozione, lo sviluppo, la pratica di attività sportive dilettantistiche e delle relative attività didattiche, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali;
- b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- c) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- d) l'istituzione di centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- e) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- f) l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere, nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
- g) organizzazione di attività di raccolta fondi.

3. Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte le iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi

Handwritten signature

migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività.

4. L'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.

5. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione, all'attività di promozione sociale da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative. Si avvale in modo prevalente, delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;

nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme degli Enti di promozione sportiva (EPS), cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

7. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

8. Tutte le risorse della Associazione "Tutte le risorse dell'Associazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività di Promozione sociale, culturali, ricreative e sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione all'Organo di Amministrazione, potrà essere sospesa da parte dell'Organo medesimo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche, che Enti del terzo settore, i quali possono non essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

... conforme all'originale

- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dall'Organo di Amministrazione e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo di Amministrazione.
 - A consultare i libri sociali. Il Consiglio di amministrazione provvede a determinare con apposito regolamento, da sottoporre alla approvazione della Assemblea, le modalità di accesso e di consultazione da parte dei soci dei libri sociali.

Articolo 6 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

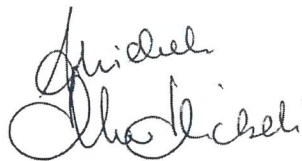
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
 - B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - C. esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Organo di Amministrazione, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera C), assunto dall'Organo di Amministrazione deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà a deliberare con voto segreto, dopo il contraddittorio con l'interessato ed una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato escluso non può essere più ammesso.
4. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Articolo 8 - Organi

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea generale dei soci
2. Il Consiglio Direttivo



3. il Presidente

Articolo 9 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta all'Organo di Amministrazione da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima), degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte dell'Organo di Amministrazione. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche da metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicitato.) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'Organo di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7/bis I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dall'Organo di Amministrazione a garantire la massima diffusione.

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione, la liquidazione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soci iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Articolo 12 - Assemblea ordinaria

Copia conforme all'originale

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, o fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura dell'Organo di Amministrazione e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria delibera validamente, con voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2.

Nelle Deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

3. L'assemblea straordinaria sia in prima convocazione che in seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

5. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dall'Organo di amministrazione almeno 5 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione.

Delibera, inoltre, sulla trasformazione, sullo scioglimento dell'associazione e sulle modalità di liquidazione.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo

1. La gestione della associazione è affidata ad al Consiglio Direttivo ed è composto da un numero di 7 membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Possono membri del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali di Presidente e Vice Presidente in altre Associazioni di Promozione sociale, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

*Off. del
P. Riccio*

Il Consiglio Direttivo se non vi provvede l'assemblea all'atto della nomina, elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. L'Organo di Amministrazione rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per numero 2 mandati consecutivi.

I relazione Si applicano per quanto compatibili gli articoli 2382, 2385, 2386 2387, 2388 e 2475-ter del codice civile.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dall'Organo di Amministrazione atte a garantirne la massima diffusione

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatta eccezione per quelli che la legge ed il presente statuto attribuiscono in via esclusiva alla assemblea dei soci. In particolare il consiglio direttivo deve:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date dell'assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui articolo 9, comma 2;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di esclusione nei confronti dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
 - g) tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.
- i) predisporre gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Articolo 18 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 19 - Il Segretario

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e dell'Organo di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 20 - Organo di Controllo

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art.30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Copia conforme all'originale

Articolo 21 - Il rendiconto

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.L.gs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

1. Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

4. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Esso è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. L.gs. 117/2017.

Articolo 22 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.L. gs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione di promozione sociale.

Articolo 23 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.L.gs. 117/2017.

Articolo 24 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche sono costituite dalle quote associative determinate annualmente dall'Organo di Amministrazione, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 25 - Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 26 - Controversie

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

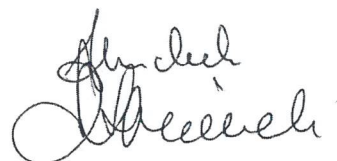
Articolo 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Disposizioni finali



Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dall' Organo di Amministrazione, in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

desidero U. del
Bianchi